

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1970**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore SANCIU**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2008**

---

Disposizioni concernenti l'estensione dei circondari dei tribunali  
di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede un riassetto territoriale dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania sulla base di un miglioramento oggettivo della distribuzione degli uffici giudiziari, rimasta pressoché inalterata pur essendo intervenute situazioni particolari e generali che avrebbero imposto da subito la necessità di correttivi e adattamenti rispetto all'originaria suddivisione.

Obiettivo basilare di questa nuova organizzazione territoriale delle circoscrizioni giudiziarie è quello di individuare una maggiore omogeneità del rapporto tra domanda (proporzione tra popolazione e flussi processuali) ed offerta (strutture, magistrati) di giustizia sul territorio.

Si tratta di ridisegnare la geografia giudiziaria, secondo un modello organizzativo adeguato ai tempi ed alle varietà di situazioni strutturali presenti, nel quale il punto di riferimento per la riorganizzazione dei tribunali è senza dubbio il territorio provinciale per i profili demografici, amministrativi ed economici ad esso connessi. La regione Sardegna ha da alcuni anni riorganizzato il suo profilo geografico affiancando alle quattro «storiche» province quattro nuovi enti territoriali provinciali, che sono divenuti poi operativi a seguito delle elezioni dell'8 e 9 maggio 2005. Con la ridefinizione dei confini amministrativi, alcuni comuni sono migrati da una provincia all'altra: in particolare, dei ventisei comuni facenti parte della nuova provincia di Olbia-Tempio, due (Budoni e San Teodoro) erano precedentemente nella provincia di Nuoro e gli altri ventiquattro nella provincia di Sassari.

Nello specifico il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di adeguare il riordino territoriale voluto dalla regione auto-

noma della Sardegna alle esigenze di giustizia e alla funzionalità degli uffici giudiziari. I criteri che hanno ispirato l'ipotesi di riordino dell'estensione dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania sono connessi alle condizioni socio-economiche di ciascuna zona, alle possibilità di collegamento fra i centri ed alla caratterizzazione strategica dei presidi giudiziari.

L'intendimento è quello di ricomprendere i comuni di Alà dei Sardi, Buddusò, Oschiri e Padru, rientranti nella giurisdizione del tribunale di Sassari, ed i comuni di Budoni e San Teodoro, appartenenti al tribunale di Nuoro, nell'ambito territoriale corrispondente a quello della nuova provincia di Olbia - Tempio Pausania (di cui ora amministrativamente fanno parte) al fine di meglio fare coincidere la circoscrizione giudiziaria con la circoscrizione amministrativa.

Nello specifico Oschiri, ma specialmente Alà dei Sardi, Buddusò e Padru, sono abbastanza lontani e mal collegati con la sede del tribunale di Sassari, così come Budoni e San Teodoro hanno, anche grazie alla loro vicinanza geografica, il loro naturale punto di riferimento nella città di Olbia piuttosto che in quella di Nuoro dove attualmente ha sede il tribunale di riferimento.

Appare pertanto improcrastinabile che detti comuni, per ovvi criteri di omogeneità territoriale e amministrativa, debbano essere inseriti nel circondario del tribunale di Tempio Pausania, e nello specifico nella sezione di Olbia alla quale sono più prossimi.

Analogamente è indispensabile una modifica dell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Olbia, alla quale vanno attribuiti anche i comuni di Arzachena, Loiri Porto San Paolo e Telti che già vi fanno capo per competenza

di tribunale ma non per circoscrizione di giudice di pace, con palese disomogeneità negli spostamenti e nella comodità di accesso.

Le motivazioni appena espresse potrebbero già considerarsi valide e sufficienti per consigliare l'approvazione del presente disegno di legge. Ma nel contempo il miglioramento nella distribuzione degli organici dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, con particolare riferimento alla popolazione incidente in ciascun tribunale, nonché al rapporto tra il numero di procedimenti annui esauriti e sopravvenuti, potrebbe produrre il beneficio di ridurre l'eccessiva durata dei procedimenti penali e civili nei tribunali succitati.

Una delle cause, infatti, della irragionevole durata dei processi è l'errato rapporto fra risorse produttive (magistrati, personale amministrativo, eccetera) e domanda di giustizia.

Come fatto osservare in più occasioni dal CSM, «il servizio giustizia si svolge tanto meglio quanto migliore è il tessuto connettivo che lo lega con il territorio circostante» così come «la sua realtà socio-economica e la presenza di infrastrutture di servizio da

un lato migliora il funzionamento della macchina giudiziaria e dall'altro crea le condizioni di stimolo per elevati livelli di elaborazione giudiziaria».

La mancata revisione delle circoscrizioni giudiziarie determinerebbe il grave fenomeno della permanenza sul territorio di uffici giudiziari che, in quanto costituiti in tempi lontani in cui le dinamiche sociali erano del tutto diverse, non risponderebbero più a criteri di funzionalità, efficienza ed economicità del servizio e alla ripartizione della domanda di giustizia.

È importante rilevare come dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le coperture dell'organico dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania in riferimento alle disposizioni correttive apportate dalla legge, andranno determinate con particolare riferimento alla popolazione incidente, alla produttività media, al rapporto tra il numero di procedimenti annui esauriti e sopravvenuti nonché al numero di magistrati previsti in organico e non avranno conseguenze destabilizzanti per gli altri tribunali non interessati dal disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, con riferimento alla corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce relativa al tribunale di Nuoro, le parole: «Budoni,» e «San Teodoro,» sono soppresse;

b) alla voce relativa al tribunale di Sassari, le parole: «Alà dei Sardi,», «Buddusò,», «Oschiri,» e «Padru,» sono soppresse;

c) alla voce relativa al tribunale di Tempio Pausania, sezione di Olbia:

1) prima della parola: «Arzachena» sono introdotte le seguenti: «Alà dei Sardi,»;

2) dopo la parola: «Berchidda,» sono inserite le seguenti: «Buddusò, Budoni,»;

3) dopo la parola: «Olbia,» sono inserite le seguenti: «Oschiri, Padru, San Teodoro,».

### Art. 2.

1. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Siniscola i comuni di Budoni e San Teodoro sono soppressi.

2. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Ozieri il comune di Oschiri è soppresso.

3. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Pattada i comuni di Alà dei Sardi, Buddusò e Padru sono soppressi.

4. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di

Tempio Pausania i comuni di Loiri Porto San Paolo e Telti sono soppressi.

5. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di La Maddalena il comune di Arzachena è soppresso.

6. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Olbia sono inseriti i comuni di Alà dei Sardi, Arzachena, Buddusò, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Oschiri, Padru, San Teodoro e Telti.

#### Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge non determinano lo spostamento di competenza per territorio dei procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata esercitata l'azione penale.

#### Art. 4.

1. Le piante organiche dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in conseguenza delle modifiche al territorio dei rispettivi circondari introdotte dalla presente legge.

#### Art. 5.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





